

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo III - Polizia giudiziaria

Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

- a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.